

# Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **21 (ventuno)** - del mese di **marzo** alle ore **15:40** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano		
AGUZZOLI Claudia Dana				SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		Si
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian		
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo						
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----		<b>Presenti</b>
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta		No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		No
AGUZZOLI Fabrizio	Si			RABITTI Annalisa		No
BERTUCCI Gianni			Si	SIDOLI Mariafrancesca		No
SORAGNI Paola				TRIA Nicola		No
MELATO Matteo						
RINALDI Alessandro			Si			

Consiglieri **Presenti:** **23**                      Assessori presenti: **1**  
**Favorevoli:** **19**  
**Contrari:** **2**  
**Astenuti:** **2**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti e richiamati** in generale:

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- l'art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che assieme all'IMU costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) - la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente - e che istituisce la nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n. 296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/03/2020 *“Approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate tributarie comunali”*.

**Visti e richiamati** in materia di pubblico impiego:

- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- in particolare il Titolo III del citato D.Lgs. n.165/2001 intitolato *“Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale”* il quale demanda alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, ricomprendendo in tale ambito, per quel che interessa in questa sede, la determinazione e le modalità di determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici;
- il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il ricorso anche a strumenti di incentivazione economica delle performances della struttura e delle sue articolazioni organizzative nonché dei singoli dipendenti; strumenti volti, tra

l'altro, a premiare il merito, la professionalità, la produttività ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione.

**Visto e richiamato** in particolare:

- la L. 30/12/ 2018, n. 145 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- in particolare l'art.1, comma 1091, che dispone “*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.*

**Considerato che** l'istituzione ed attuazione di tale disciplina incentivante costituisce strumento di attuazione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità a quali deve essere improntata l'azione amministrativa ai sensi dall'art. 97 della Costituzione.

**Dato atto** di non poter che condividere lo ratio sottesa alla disposizione di legge da ultimo citata che, in armonia con il più ampio quadro normativo sopra richiamato, è volta al potenziamento, alla qualificazione, all'innovazione ed all'efficientamento dell'azione amministrativa, anche ricorrendo ad istituti economici incentivanti a favore dei dipendenti pubblici premiando il merito, la professionalità ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione, attraverso la misurazione e la valutazione delle performances dell'organizzazione, delle sue articolazioni e dei singoli dipendenti.

Visto la deliberazione n. 19/SEZAUT/2021 del 10.12.2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti secondo cui « la locuzione “ *entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.lgs 18 Agosto 2000,n. 267” contenuta nell'art.1 co. 1091, della Legge 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato per il bilancio di previsione, con legge o con Decreto del Ministero dell'Interno(ai sensi dell'art. 151,c.1, ultimo periodo,TUEL) e , per il rendiconto, con legge”*

**Considerato che:**

- l'istituzione e l'attuazione della citata disciplina incentivante non è automatica ma è stata riservata dal legislatore alla discrezionalità dei singoli Enti territoriali nel rispetto delle prerogative - costituzionalmente riservate a quest'ultimi - di autorganizzazione e regolamentazione dell'esercizio delle proprie funzioni;
- si ritiene pertanto necessario con il presente atto aggiornare l'articolo 10 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali relativo all'attività di controllo in applicazione di quanto previsto dall'art 1 comma 1091 della Legge 145/2018 e del recente parere espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti sopra richiamato, prevedendo la possibilità di destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione e al recupero delle entrate, se necessario, ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dei Servizi che si occupano di Entrate dando atto che le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante saranno successivamente disciplinate dallo specifico regolamento che sarà approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione dello stesso;

**Considerato altresì :**

- che occorre modificare l'art . 20 del vigente Regolamento delle entrate tributarie Comunali sulla sospensione e dilazione del versamento prevedendo anche la possibilità di aderire a pagamenti parziali, dilazionati o comunque di aderire a definizioni transattive delle posizioni debitorie tributarie nell'ambito di procedure aventi ad oggetto accordi di ristrutturazione di alcuni istituti previsti dalla Legge fallimentare.

-che in particolare con il presente atto si provvede ad adeguare il Regolamento disciplinando la possibilità di aderire ad accordi nell'ambito di procedure aventi ad oggetto accordi di ristrutturazione ai sensi del capo V del Titolo III del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e in particolare quelli di cui all'art 182 bis visti anche i recenti pareri positivi espressi in materia da alcune Corti dei Conti (vedasi Corte dei Conti Toscana n.40/2021, Corte dei Conti Abruzzo 343/2021) nonché dell'apposito quesito formulato dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia in data 8 ottobre 2021 alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna circa la legittimità da parte del Comune di aderire ad un accordo di ristrutturazione per un credito tributario Imu ai sensi dell'art 182 bis della Legge fallimentare e la risposta della Corte stessa con parere n. 263/2021 del 21.12.2021 che ha dichiarato inammissibile il quesito in quanto tale valutazione è di spettanza del giudice fallimentare che dovrà esprimersi dopo le valutazioni del professionista attestatore di cui all'art 161 della L.F. sulle complesse procedure che ineriscono alla composizione della rete dei rapporti creditorî

**Richiamate infine :**

- L'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/3/2022;
- L'art. 3 comma 5-*sexiesdecies* del D.L. 228/2021 come convertito dalla L. 25/2/2022 N. 15 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/05/2022;
- la delibera G.C. 26 del 22/02/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP ed in cui tra l'altro nel Obiettivo 21 del DUP denominato – Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse- si dava atto che :
  - *“Vista la recente interpretazione della sezione Autonomie n.19 del 29/11/2021 sull’ applicabilità dell’incentivo per recupero evasione di cui all’art. 1 comma 1091 Legge 145/2018 anche ai Bilanci approvati entro il termine previsto dalle proroghe normative (e non entro il 31/12), sono stati previsti appositi stanziamenti. Questi ultimi sono destinati al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti al recupero evasione e al trattamento accessorio del personale nel limite del 5% degli obiettivi di riscossione da recupero evasione Imu-Tari, rimandando l’eventuale corresponsione alla previa approvazione da parte degli organi competenti **delle norme Regolamentari necessarie** e dell’intesa con i Sindacati in ordine ai criteri di attribuzione, entro il termine di approvazione dei Bilanci dovranno essere approvate eventuali modifiche a regolamento e tariffe del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui commi 816-847 Legge 160/2019”*
  - *Valutare la possibilità di aderire ad accordi transattivi specie nell’ambito degli Istituti previsti dalla Legge fallimentare (accordi di ristrutturazione art. 182 bis, concordati preventivi, ecc.), **anche adeguando il Regolamento generale delle entrate tributarie**, ove sussista l’interesse pubblico e la convenienza economica ad aderire a tali accordi rispetto a procedere ad azioni esecutive o a chiedere il fallimento, nel rispetto della normativa vigente e dei recenti pareri positivi espressi in materia da alcune Corte dei Conti (ad. esempio Corte dei Conti Toscana n. 40/2021, Corte dei Conti Abruzzo 343/2021).*

Ritenuto, pertanto, in attuazione delle sopra richiamate considerazioni di procedere all'adozione delle modifiche del regolamento in oggetto nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue al fine di istituire e dare attuazione sia alla disciplina incentivante di cui all' art 1 comma 1091 della Legge 145/2018 che di regolamentare le procedure aventi ad oggetto accordi di ristrutturazione nell'ambito di procedure aventi ad oggetto accordi di ristrutturazione ai sensi del capo V del Titolo III del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare)

#### **Visti:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

## **D E L I B E R A**

- 1. di modificare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali nei seguenti articoli come di seguito specificato tra Vecchio testo e Nuovo Testo :**

### **Vecchi testo**

#### **Articolo 10 - Attivita' di controllo**

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al dirigente responsabile identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attivita' in corso di esercizio.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, alla cui liquidazione provvederà il Dirigente del servizio tributario con proprio atto.

### **Nuovo Testo con modifiche**

#### **Articolo 10 - Attivita' di controllo e incentivi per il recupero Evasione**

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al dirigente responsabile identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attivita' in corso di esercizio.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione e al recupero delle entrate, se necessario, ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dei Servizi che si occupano di Entrate, non solo con riferimento alle entrate Comunali ma anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell'art. 1, del D.L. n. 203/2005.

4. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante riguardante il trattamento accessorio di cui al precedente comma 3 saranno successivamente disciplinate dallo specifico regolamento che sarà approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL.

#### Vecchi testo

#### Articolo 20 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico che dovranno essere comprovate anche mediante produzione di conti correnti bancari, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire (previo parere del Dirigente responsabile, o per atto di organizzazione del medesimo), il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano gli interessi legali.

#### Nuovo Testo con modifiche

#### Articolo 20 - Sospensione , dilazione del versamento e possibilità di adesione ad accordi di ristrutturazione del debito

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico *che dovranno essere comprovate anche mediante produzione di conti correnti bancari*, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire (previo parere del Dirigente responsabile, o per atto di organizzazione del medesimo), il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali.
3. Nel caso in cui imprenditori in stato di crisi propongano pagamenti dei propri debiti tributari nei confronti del Comune parziali o dilazionati o comunque definizioni transattive della posizione debitoria nei confronti del Comune mediante pagamenti in denaro o *datio in solutum* di beni mobili e immobili nell'ambito di procedure aventi ad oggetto accordi di ristrutturazione ai sensi del capo V del Titolo III del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare):
  - per i debiti tributari che il Comune abbia deliberato di attribuire alla gestione **delle** Agenzie fiscali trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 182ter della Legge fallimentare;

- per i debiti tributari diversi da quelli attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 182bis della Legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, dovendosi ritenere che, al di fuori del procedimento tipizzato di transazione fiscale di cui all'articolo 182ter della Legge fallimentare, i crediti, anche tributari, degli enti locali possano costituire oggetto di accordo di ristrutturazione analogamente a quanto previsto per ogni diverso credito. All'esito di opportuna istruttoria, condotta alla luce della vigente normativa e delle decisioni giurisprudenziali in materia, la Giunta Comunale delibera in ordine alla sussistenza dei presupposti di interesse pubblico, per la adesione alla proposta di accordo di ristrutturazione.

4. La Giunta Comunale delibera in merito alla proposta di accordo di ristrutturazione ex art 182 bis della Legge Fallimentare di cui al precedente comma 3 nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, dando atto della sussistenza, ove la ritenga, di un concreto interesse pubblico all'adesione all'accordo, sia di ordine generale che di tipo economico patrimoniale, e avendo altresì a riguardo possibili soluzioni o scenari alternativi alla adesione alla proposta. In ordine alla proposta di delibera oltre al parere di regolarità tecnica del o dei Dirigente/i competente/i , al parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, del parere dell'Organo di Revisione di cui all'art 239 comma 1 lett. B, del D.Lgs 267/2000 è richiesto anche il parere istruttorio dell'Avvocatura Comunale in ordine agli aspetti giuridico-legali della proposta di accordo pervenuta.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 troveranno applicazione anche in ipotesi di entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 "*Codice della crisi d'impresa e della insolvenza*", avendo in quel caso a riguardo la disciplina di cui agli articoli 63 e 88 del d.lgs. 14/2019 in luogo della disciplina di cui all'articolo 182ter della Legge fallimentare e la disciplina di cui all'articolo 57 del D.lgs. 14/2019 in luogo della disciplina di cui all'articolo 182bis della Legge fallimentare

#### Vecchio testo

##### Articolo 26 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dall'1 Gennaio 2020.
4. Il dirigente responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità

#### Nuovo Testo con modifiche

##### Articolo 26 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2022;

4. Il dirigente responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

2) di applicare le disposizioni regolamentari e le relative modifiche dal 1 gennaio 2022;

3) di dare atto che il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche di cui al punto 1) risulta come da Allegato A) alla presente delibera;

**Infine il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**IORI Matteo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**GANDELLINI Dr. Stefano**